



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Fallimentare Ufficio di Isernia

Nel procedimento iscritto al n. **4/2023** RG,

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

visto il ricorso depositato da Massimo Matteo, CF MTTMSM80S27L725Y, nato a Venafro (IS) il 27/11/1980 e ivi residente alla via Gregorio Magno n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Russo, presso il cui studio in Venafro (IS) al Corso Campano n. 170/A è elettivamente domiciliato, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Clementina Gianfrancesco, con studio in Isernia alla via D.L. Sturzo n. 6;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Venafro (IS);

ritenuto che l'istante sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che l'odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per



due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 67 CCII, nonché la relazione dell'OCC di cui all'art. 68 CCII, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 140.300,00, dispone di un patrimonio mobiliare ed immobiliare del valore complessivo di € 109.730,00, il cui valore immobiliare, come attestato dall'OCC, è costituito fundamentalmente dall'unica casa di abitazione e dall'unica macchina dell'istante, entrambe necessarie al sostentamento della famiglia, potendo, pertanto, ricondurre la solvibilità dell'istante al solo flusso reddituale che riesce a risparmiare ed al patrimonio immobiliare prontamente liquidabile del valore di Euro 19.800,00 (escludendo la casa di abitazione e l'autovettura necessarie al sostentamento della famiglia);

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, *"le cause che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento attuale del ricorrente sono da individuare nell'indebitamento progressivo. In particolare il ricorrente, nel contrarre i debiti, non si è indebitato con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi ha ottenuto finanziamenti attraverso i quali ha estinto quelli precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile". L'utilizzo di prodotti finanziari che inducevano il cliente a far uso del credito al consumo (le carte revolving) e l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose contribuivano alla crescita del monte debito. Tale dato emerge con chiarezza dalle verifiche effettuate da*



cui si evince che nella maggior parte dei casi i pagamenti sono regolari o comunque regolarizzati poco dopo la scadenza della rata. L'indebitamento principale trae spunto dai finanziamenti chiesti ed ottenuti per pagare i precedenti debiti e per far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare. La documentazione esaminata consente di poter escludere che il Sig. Matteo abbia usato i prestiti per futili motivi; non vi è dubbio che quella minima parte che questi tratteneva per sé (in quanto la restante era destinata alla estinzione dei precedenti prestiti) veniva utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia"[...] Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata. Il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese. La buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad avere una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza avere alcun tipo di debito di altra natura";

considerato poi, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, che il ricorrente odierno "nonostante abbia percepito un reddito da lavoro dipendente dall'istituto di Fisica nucleare, non è riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte in quanto, a fronte di entrate mensili per circa Euro 1.860,00 si è trovato nel corso degli anni a dover corrispondere mensilmente diverse rate (quota capitale ed interessi) per un totale di Euro 1.304,70", con un rapporto rata/reddito che è stato negli ultimi anni pari al 68%., anche avuto riguardo al patrimonio immobiliare costituito dalla casa di abitazione e da una seconda casa il cui valore



catastale è pari ad euro 17.000,00 ma improduttivo di reddito, come evidenziato nella relazione del tecnico, nonché che il debitore si è trovato a far fronte alle rate in scadenza a seguito di condizioni reddituali e di salute mutate rispetto alla data di accensione del mutuo ipotecario, oltre che ai bisogni *della famiglia* (cfr. relazione particolareggiata OCC, in atti);

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevata la non ricorrenza delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII in capo al debitore, come attestato dal professionista OCC;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel soddisfacimento dei creditori mediante corresponsione di rate mensili di euro 470,00 dal mese successivo all'omologa del piano per la durata di anni 8, mettendo a disposizione le entrate mensili del debitore (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento della famiglia che è stato quantificato in euro 1.350,00) che ammontano a circa 1.800,00 euro al lordo della cessione del quinto. In particolare, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'OCC e degli eventuali ausiliari e le spese legali liquidate in favore di *CheBanca! Spa*;
- Il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 45%, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma IV, CCII;



- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 14% dei crediti chirografari verso società finanziarie rispettando le scadenze mensili previste nel prospetto finale, in atti;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

DICHIARA APERTA

la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

DISPONE

-la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

-la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria.

ASSEGNA

Ai creditori un termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, all'indirizzo indicato nella comunicazione, la dichiarazione di adesione ovvero eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti.

DISPONE

Che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie

DISPONE

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 70, comma IV, del CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa



definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente Massimo Matteo ut supra elettivamente domiciliato , al difensore avv. Adele Russo, all'OCC dott.ssa Clementina Gianfrancesco;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Isernia il 10.2.2023

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

